

DCO 36/2014/R/COM

***Orientamenti finali in materia di revisione e
semplificazione delle disposizioni di
separazione contabile per il settore dell'energia
elettrica e del gas***

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 28 febbraio 2014

PREMESSA

Anigas, con il presente documento, riporta le osservazioni al DCO 36/2014/R/COM (di seguito DCO), contenente gli orientamenti finali in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile.

Con l'occasione si evidenzia la ristrettezza dei termini concessi per l'invio delle osservazioni (pari a 18 giorni solari) che, senza motivazione, non appaiono in linea con i dettami regolatori del meccanismo di *notice and comment*. (delibera GOP 46/09).

OSSERVAZIONI GENERALI

Anigas in linea generale, come già espresso in risposta al DCO 82/2013/R/com, non condivide l'istituzione di una contabilità regolatoria parallela a quella già adottata dalle società che già si conformano ai principi contabili nazionali (ITALIAN GAAP – principalmente seguiti dalle imprese non quotate) ed internazionali (IFRS – adottati dalle società quotate). Peraltro, l'Autorità, comprendendo le criticità alla base di tale contrarietà (par 4.3 DCO), ha rinviato gli approfondimenti in materia ad un successivo tavolo tecnico.

Si accoglie con favore l'introduzione di un manuale tecnico operativo che individui regole più specifiche al fine di definire, con più esattezza, la perimetrazione di attività e comparti nonché il contenuto delle voci degli schemi contabili relativi ai conti annuali separati, sempre nel rispetto del principio di valutazione delle poste contabili secondo quanto previsto dal bilancio di esercizio.

In tal senso, tale manuale dovrebbe avere natura di "*nomenclatore tipico della contabilità industriale/analitica/direzionale*". L'Associazione si rende inoltre fin d'ora disponibile a partecipare attivamente attraverso una delegazione di tecnici con l'obiettivo di contribuire alla redazione del manuale stesso.

Circa le tempistiche di applicazione della riforma, **si ritiene indispensabile prevedere l'entrata in vigore del nuovo TIUC**, con contestuale pubblicazione del manuale, nel **primo esercizio che si apre dopo l'approvazione definitiva dell'intero quadro di regole sull'unbundling contabile**.

Pertanto, ipotizzando il rispetto del termine di approvazione del provvedimento nel primo quadrimestre, si ritiene fondamentale prevedere l'applicazione delle nuove disposizione **a partire dall'esercizio 2015**.

Ciò al fine di consentire gli operatori di predisporre gli strumenti per rilevare fin dall'origine i fatti aziendali in modo da poter alimentare con strumenti di contabilità analitica e gestionale i conti annuali separati destinati all'AEEG. Diversamente, i medesimi operatori sarebbero costretti ad intervenire manualmente in corso d'anno per adeguare le informazioni alle mutate esigenze di rendicontazione che verrebbero, di fatto, introdotte con effetto retroattivo.

Nell'ambito degli obiettivi di semplificazione delle disposizioni di separazione contabile, alla luce dell'esperienza di rendicontazione di questi anni, si osserva che lo schema adottato nel 2007, di impronta civilistica, non si è rivelato adeguato a fornire i dettagli necessari, specie quelli di natura prettamente gestionale. A tal fine, sarebbe auspicabile adottare schemi patrimoniali ed economici meno complessi e ridondanti di quelli attualmente utilizzati, che rendano più facilmente individuabili alcuni costi (ad esempio quelli operativi).

Nell'ambito del tavolo tecnico volto a contribuire alla redazione del manuale tecnico si auspica di approfondire anche tale tematica al fine di collaborare attivamente verso una rendicontazione maggiormente efficace.

Testo Integrato Unbundling Contabile (TIUC)

S1. Vi sono osservazioni in merito alla struttura e al contenuto dell'allegato Testo integrato proposto in consultazione?

Per le modifiche alla struttura del TIUC si rimanda alle considerazioni di cui ai punti successivi. Si sottolineano, fin da ora, i seguenti aspetti:

- ✓ si ribadisce perplessità alla proposta di sostituire la revisione contabile con la revisione legale (oltre quanto già ribadito nel DCO 82/2013/R/com, si ritiene che la revisione legale presupponga anche un grado di analisi molto più approfondita dalla revisione contabile con un aumento esponenziale dei costi di consulenza in capo alle aziende).
- ✓ in tema di ribaltamento della funzione operativa condivisa commerciale (Allegato 1 del TIUC), si propone di mantenere i *driver* attualmente previsti, al fine di consentire agli operatori di scegliere l'opzione più confacente alla propria realtà aziendale; nel caso in cui si prediliga l'obiettivo dell'omogeneità dei dati forniti, si ritiene opportuno adottare il driver riferito ai ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività;
- ✓ si chiede di dettagliare meglio cosa si intende per assicurare la coerenza dei valori dei prospetti riepilogativi delle immobilizzazioni con quanto trasmesso nelle raccolte dati di natura tariffaria.

Revisione della struttura e dei comparti del settore del gas

S5 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione del gas.

È necessario che le definizioni adottate trovino corrispondenza nei dettami delle delibere emesse dall'AEEG in materia tecnica.

S6 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di vendita ai clienti finali del gas.

Con particolare riferimento alla suddivisione dell'attività di vendita in due distinte attività e relativa articolazione in comparti, pur apprezzando l'orientamento di non creare un'attività distinta per i servizi di ultima istanza, tale distinzione non appare rispondente agli obiettivi di semplificazione e proporzionalità, tenuto

conto delle finalità della raccolta dati. Ad ogni modo, l'eventuale suddivisione della attività di vendita del gas naturale ai clienti finali in due differenti attività, e la loro articolazione nei comparti così come prospettata dall'AEEG, renderebbe necessario adeguare i sistemi di rilevazione dei fatti aziendali e della contabilità analitica e gestionale con tempi di implementazione non trascurabili. In tale senso si ribadisce la necessità che vengano previste tempistiche adeguate affinché gli operatori possano apportare tali necessarie modifiche.

Revisione dell'ambito di applicazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile

S8 Si condividono le soglie di applicazione del regime ordinario, semplificato e le soglie di esenzione proposte, in particolare per quanto riguarda l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale?

Si condivide l'orientamento finale espresso dall'AEEG.

Si ritiene inoltre utile prevedere specifiche ipotesi di esenzione o semplificazione per i soggetti giuridici di recente costituzione e di dimensioni ridotte, benché superiori ai livelli minimi proposti nel DCO, qualora costituiti ed operanti come società di progetto, in forza di specifiche obbligazioni legali derivanti da procedure di *Project financing*.

Tale esenzione potrebbe essere concessa anche solo per un numero limitato di esercizi.

S9 Vi sono ulteriori adempimenti informativi in materia di separazione contabile che si ritiene utile segnalare in un'ottica di semplificazione della materia?

Come già evidenziato nelle osservazioni generali, si sottolinea la complessità, la ridondanza e l'inefficacia degli schemi patrimoniali ed economici attualmente utilizzati. Tra gli obiettivi del tavolo di lavoro si ritiene pertanto opportuno condividere un accorpamento delle righe dei modelli presenti a sistema, attraverso l'individuazione di schemi gestionali semplificati.

Inoltre, si concorda con l'obiettivo di semplificazione dei prospetti di movimentazione delle immobilizzazioni, la cui compilazione risulta attualmente molto complessa. Tuttavia, si chiede di specificare le nuove informazioni richieste per permetterne una valutazione in termini di riconciliazione tra i dati contabili e quelli tariffari a livello patrimoniale. In particolare occorre chiarire con quali modalità porre in relazione valori stratificatisi nel tempo sulla base di criteri differenti, con riferimento ad operazioni quali ad esempio i decrementi patrimoniali.

S10 Si condivide la proposta di prevedere comparti separati nell'ambito dell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, a mezzo reti canalizzate?

S11 Quali driver potrebbero essere previsti per la suddivisione delle poste contabili nei suddetti comparti?

Per le imprese con meno di 5.000 clienti, ma tenute al regime ordinario in quanto operanti anche in attività già soggette a tale regime, si propone di mantenere un unico comparto come in precedenza, rivedendo quindi la soglia proposta nel nuovo TIUC valevole per l'applicazione del regime ordinario.

In merito infatti alla proposta di prevedere comparti separati nell'ambito dell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, a mezzo reti canalizzate, qualora tale ipotesi fosse confermata, comporterebbe il venir meno del regime semplificato per le aziende che distribuiscono GPL a mezzo rete. Il passaggio al sistema ordinario di rendicontazione ai fini dell'unbundling si ritiene però contrario agli obiettivi stessi di semplificazione che l'Autorità presenta nel DCO.

Introduzione della contabilità regolatoria e interventi sulle disposizioni della Parte V e VI del TIU

S12 Si condivide la proposta di introdurre un manuale operativo di contabilità regolatoria con le caratteristiche sopra delineate?

Come già espresso nelle osservazioni generali, si condivide la proposta nella misura in cui il manuale assuma la forma di "nomenclatore tipico della contabilità industriale/analitica/direzionale". L'Associazione si rende disponibile a fornire risorse qualificate per un tavolo di approfondimento. Inoltre, per le finalità stesse dell'unbundling, tale sede potrebbe costituire anche occasione per la semplificazione degli schemi attualmente adottati (es. conto economico e stato patrimoniale non basato sul codice civile, ma su schemi di natura gestionale).

S13 Vi sono contributi o suggerimenti che possono essere forniti per una prima stesura del manuale di contabilità regolatoria?

È intenzione degli operatori fornire un dettaglio in forma tabellare degli oggetti di imputazione sottostante i comparti ex TIUC quale base per la costruzione del modello contabile.

S14 Si condivide la proposta di modifica dei driver? Si ritiene che vi possano essere ulteriori semplificazioni dei driver?

Si sposa in linea di principio la previsione di un unico driver per attribuire alle singole attività le poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise. Tuttavia, è indubbio che l'eliminazione di alcuni dei driver attualmente previsti, anziché rappresentare una semplificazione, potrebbe rappresentare un ostacolo per quelli operatori che fino ad oggi non hanno utilizzato il driver selezionato dall'AEEG e che non dispongano delle informazioni sulle quali il medesimo driver si basa. A titolo esemplificativo qualora, come prospettato dall'AEEG, fosse previsto un unico driver per la *funzione operativa commerciale, di vendita e gestione clientela*, consistente nel *numero delle fatture emesse per ciascuna*

attività, e tale informazione non fosse nelle disponibilità dell'operatore, quest'ultimo non sarebbe in grado di applicare il driver: ciò che sarebbe dovuta essere una semplificazione diviene così elemento di complessità aggiuntiva. Per tale motivo la soluzione capace di coniugare gli obiettivi di semplificazione e comparabilità dei conti separati dei diversi operatori, sembra essere quello riferito ai ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività, informazione di cui tutti gli operatori, necessariamente, dispongono.

S16 Si condividono gli orientamenti finali circa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni?

S17 Al fine dell'applicazione delle nuove regole di separazione contabile già a partire

dall'esercizio 2014, si ritiene necessario che vengano introdotte clausole transitorie di semplificazione? Se sì, quali?

Come avuto modo di osservare nella parte introduttiva, si osserva che qualsiasi modifica dell'attuale articolazione in attività e comparti implica non solo il puntuale adeguamento della contabilità generale, analitica e gestionale, ma anche una corretta strutturazione di tutti i processi che le alimentano. Si pensi ad esempio alla necessità di adeguare i sistemi di fatturazione per attribuire le partite economiche che ne scaturiscono alle singole attività. È pertanto necessario concedere agli operatori coinvolti il tempo per poter apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi di contabilità e di *reporting* e, per questo motivo, non sembra percorribile l'ipotesi di applicare le nuove disposizioni, la cui approvazione è prevista entro il primo quadrimestre 2014, a partire dall'esercizio 2014. Si ritiene invece che il primo esercizio utile per l'applicazione delle nuove regole debba essere quello che si apre dopo il 31 dicembre 2014, ossia l'esercizio 2015.

Tale orientamento risulta peraltro pienamente coerente con la *ratio* sottesa alla pubblicazione da parte dell'AEEG, entro il 30 novembre di ciascun anno, degli schemi contabili di riferimento per la compilazione dei conti annuali separati: disporre di regole certe prima dell'avvio dell'esercizio al quale tali regole devono essere applicate, in modo che gli operatori possano predisporre *ex ante* gli strumenti per rilevare fin dall'origine i fatti aziendali e poter così alimentare, con strumenti di contabilità analitica e gestionale, i conti annuali separati richiesti dall'AEEG.

È invece condivisibile l'orientamento di prevedere che le disposizioni relative all'applicazione del nuovo regime di esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati si applichino già a partire dal primo esercizio che si è aperto dopo il 31 dicembre 2012 (esercizio 2013).